

TI_GERICHTE 52.1997.162 vom 24. Oktober 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-10-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1997.162

FR: TI_GERICHTE 52.1997.162 du 24 octobre 1997

IT: TI_GERICHTE 52.1997.162 del 24 ottobre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

LCMI); eventuali sussidi sono invece da dedurre (art. 6 cpv. 3 LCMI). Per le opere di urbanizzazione generale la quota a carico dei proprietari non può essere inferiore al 30% né superiore al 60% e per le opere di urbanizzazione particolare inferiore al 70% della spesa determinante; se la distinzione tra opere di urbanizzazione generale e particolare non è agevole, può essere stabilita una percentuale media (art. 7 cpv. 1 LCMI). La natura dell'urbanizzazione è di regola dedotta dai piani regolatori (art. 7 cpv. 1 LCMI). Per le opere non contemplate da questo strumento la quota è fissata in base al vantaggio particolare presumibile (art. 7 cpv. 2 LCMI). La determinazione sul principio e sulla percentuale di prelievo spetta al Legislativo comunale (RDAT I-1994 N. 7 consid. 3.2.). 3. 3.1. Il nucleo della _____ è ubicato sopra la strada cantonale (via _____). E' delimitato, a valle, da via _____ e, a monte, da via dei _____. Il nucleo è attraversato, parallelamente alle due menzionate strade, da via _____, che si diparte da via _____ e termina in corrispondenza di via _____. Proprio nel centro del nucleo su via _____ si immette via _____ (talora indicata anche come vicolo), che si stacca perpendicolarmente da via _____, poco sopra l'intersezione di quest'ultima con via _____. Più ad ovest, ai margini del nucleo, via della _____ viene pure raggiunta da via _____, parallela a via _____, in provenienza da via _____. 3.2. Il nucleo della _____ è destinato all'abitazione; sono pure ammesse attività agricole, artigianali e commerciali non moleste (art. 20 cpv. 1 NAPR). Circa i dettagli e le condizioni di edificabilità l'art. 20 cpv. 2 NAPR rinvia all'allestimento di un piano particolareggiato. Simile piano particolareggiato non è tuttavia ancora stato adottato in vigore del nuovo PR, approvato dal Governo il 27 febbraio 1996. Dagli atti messi a disposizione del Tribunale da parte del municipio emerge anzi l'intenzione di voler assoggettare anche quel nucleo alla stessa disciplina generale applicabile agli altri nuclei tradizionali, rinunciando al regime specifico del piano particolareggiato (cfr. rapporto e progetto 20 settembre 1996 del gruppo di lavoro per la pianificazione dei nuclei; messaggio n. 865, pag. 1). In attesa di un nuovo assetto definitivo, a quel comparto viene ancora applicata la regolamentazione istituita attraverso il piano particolareggiato approvato nell'ambito del PR 12 gennaio 1983. L'art. 19 delle norme di attuazione di quel documento vieta la circolazione dei veicoli a motore in via _____, via _____ e via _____, fatta eccezione per i confinanti ed i titolari di servizi pubblici. 3.3. Il piano del traffico facente parte del nuovo PR procede alla seguente classificazione delle strade. Via _____ (SCP2) e via _____ (SCP5) sono state proposte come strade di

collegamento principale. In realtà nella risoluzione di approvazione del PR il Governo ha imposto la loro ridefinizione in strade di collegamento locale, ovvero strade di raccolta giusta l'art. 6 della legge sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; cfr. pag. 22 e 45 della risoluzione citata). La sovrastante via _____ é classificata quale strada di servizio/agricola (SS5): a regime di confinanti autorizzati ed a valere inoltre quale collegamento pedonale, come aveva avuto modo di precisare il Legislativo, condiviso dal Governo in sede di approvazione del PR (cfr. risoluzione di approvazione del PR 27 febbraio 1996, pag. 35). Via _____, via _____ e via _____ non sono contemplate dal piano del traffico, che si arresta sulla linea del perimetro delimitante l'area di piano particolareggiato. I tronchi di via _____ che vanno oltre quel perimetro (verso via _____ e verso via _____) sono tuttavia annoverati tra i "vicoli, contrade, piazzali nei nuclei", facenti parte della categoria "superficie di circolazione prevalentemente pedonale".

3.4. Via _____ é una strada stretta, larga mediamente tra i 3 ed i 4 m. Presenta almeno due strozzature, poste in corrispondenza delle entrate est ed ovest del nucleo, ove la larghezza scende a m 2,20 (ad est, mapp. _____) e 2,70 (ad ovest, angolo mapp. _____) rispettivamente. E' tortuosa e parzialmente in pendenza. E' pavimentata in parte in acciottolato in cattivo stato di conservazione (talora rappezzato con asfalto), in parte in asfalto. Via _____, che sale da via _____ per incontrare via _____ nel centro del nucleo, é invece sostanzialmente rettilinea, anch'essa larga tra i 3 ed i 4 metri. E' pavimentata con asfalto in cattivo stato di conservazione. L'accesso alle due anzidette strade non é limitato da segnaletica.

3.5. I lavori di sostituzione della pavimentazione con acciottolato e lastra di camminamento centrale in granito interessano l'intera via _____ (un centinaio di metri circa), e, parzialmente, via _____: più precisamente dal suo incrocio con via _____ fino al limite est del perimetro del piano particolareggiato della _____ (circa 170 m).

4. 4.1. Decidendo di prelevare contributi di miglioria nella misura del 30% dei costi relativi alla sistemazione stradale (ed all'installazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica) il consiglio comunale di _____ ha accettato la proposta in tal senso formulata nel messaggio municipale n. 865, sostenuta dalla maggioranza dei commissari della gestione, secondo cui trattasi di opere di urbanizzazione generale. Di parere opposto, i ricorrenti sostengono che quei lavori costituiscono un intervento di urbanizzazione particolare: donde la necessità di fissare la percentuale di prelievo ad almeno il 70% dei costi. Al riguardo il Tribunale considera quanto segue.

4.2. Attraverso la deliberazione impugnata il consiglio comunale ha in primo luogo implicitamente accertato che quei lavori procurano vantaggi particolari ai fondi adiacenti, per cui sono date le premesse (e l'obbligo) per imporre ai loro proprietari dei contributi di miglioria. Il Tribunale condivide questa preliminare, ma essenziale, conclusione. In effetti, come ha evidenziato il sopralluogo, la pavimentazione del comparto della _____, che il municipio fa addirittura risalire allo scorso secolo (cfr. messaggio n. 865, pag. 4 in alto), é a tal punto degradata da rendere necessaria la sua integrale sostituzione. Gli interventi divisati ripristinano e nel contempo migliorano l'urbanizzazione dei fondi ubicati nel nucleo della _____ ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. a e b LCMI. L'esecuzione di una pavimentazione in pietra naturale é del resto suscettibile di conferire maggior pregio ai fondi adiacenti, incrementandone il valore (art. 1 cpv. 1 LCMI; cfr. inoltre l'art. 4 cpv. 1 lett. b LCMI, che enumera a titolo esemplificativo l'aumento di redditività).

4.3. Rimane a questo punto da decidere se i prospettati interventi costituiscono delle opere di urbanizzazione generale oppure secondaria. Nel messaggio n. 865 il municipio aveva optato per la prima alternativa senza più prossima motivazione, fermo

restando tuttavia il preventivo esperimento di un' "approfondita analisi della fattispecie" (cfr. pag. 3 di quel documento). Il rapporto della maggioranza della commissione della gestione, che ha appoggiato quella proposta, é silente sull'argomento. Quello di minoranza del commissario on. _____, convinto che si tratti di opere di urbanizzazione particolare, richiama invece il principio della parità di trattamento rispetto ai proprietari interessati alla recente sistemazione di via _____, dove esistono strutture pubbliche ed attività private che comportano un transito veicolare ben maggior di quello attraverso il nucleo della _____: opera in relazione alla quale il Legislativo aveva deciso una percentuale di prelievo del 30%. Dall'esame del verbale delle discussioni del consiglio comunale non emergono ulteriori elementi significativi ai fini del giudizio, se si eccettua la proposta dell'on. _____, formulata (a nome del gruppo delle sinistre) al momento della votazione in alternativa e sostituzione di quella del rapporto di minoranza (d'accordo il relatore di minoranza _____, il quale aveva tuttavia lasciato la sala prima della votazione per protestare contro il comportamento del Presidente), di ridurre la percentuale di prelievo al 50%. Il Consiglio di Stato, con succinta motivazione (cfr. consid. 5, pag. 8), ha infine tutelato la deliberazione del Legislativo facendo integralmente sue le osservazioni del Presidente dello stesso, secondo cui gli "assi" stradali del nucleo della _____ (via _____ e via _____) permettono il collegamento con altri quartieri del comune ed hanno sbocco su due importanti strade cantonali quali via _____ e via _____ (cfr. i primi due paragrafi del considerando 5 del giudizio impugnato, che coincidono con i primi due paragrafi della pagina 4 della risposta 25 aprile 1997 del Presidente del Legislativo). La conclusione del Legislativo e del Consiglio di Stato non può tuttavia essere tutelata.

4.4. Come é stato spiegato sub 2 la natura dell'urbanizzazione (generale o particolare), presupposto determinante per stabilire la percentuale di imposizione dei contributi di miglioria, deve essere di regola dedotta dal piano regolatore (art. 7 cpv. 1 ultima frase LCMI). Il piano del traffico di _____ opera una distinzione tra le superfici di circolazione veicolare (suddivise in strade di collegamento principale, strade di raccolta e strade di servizio/agricole) e superfici di circolazione prevalentemente a carattere pedonale. Dall'esame di quel documento pianificatorio, illustrato sub 3.3., risulta che la rete stradale interna al nucleo della _____ non ha ricevuto una precisa collocazione in sede di (nuovo) PR, poiché ricompresa nel perimetro del piano particolareggiato. Appare nondimeno estremamente significativa la constatazione che i due bracci di via _____ che escono dall'area riservata al piano particolareggiato siano annoverate nelle superfici a circolazione prevalentemente pedonale sotto la voce "vicoli, contrade e piazzali nei nuclei" . Non sono pertanto nemmeno incluse nella categoria inferiore delle superfici di circolazione veicolare costituita dalle strade di servizio, ovvero di quelle che per definizione hanno lo scopo di servire i fondi (cfr. art. 6 cpv. 5 Lstr). Questa impostazione pianificatoria testimonia, da un lato, l'intenzione degli organi preposti alla pianificazione di voler preservare il più possibile quella via dalla circolazione stradale, dall'altro di voler continuare - anche se in termini apparentemente meno categorici - nella direzione segnata attraverso il piano particolareggiato approvato nell'ambito del precedente PR, a tutt'oggi applicato in attesa di dare a quel comparto un assetto pianificatorio definitivo, che proibisce in via _____, via _____ e via _____ la circolazione dei veicoli a motore, fatta eccezione per i confinanti e i titolari di servizi pubblici. Corrobora ulteriormente questo assunto il fatto che in sede di approvazione del PR il Legislativo aveva voluto ridefinire in chiave restrittiva (a regime di confinanti autorizzati) anche la funzione assegnata alla sovrastante strada di servizio via _____, aderendo alla proposta della

commissione speciale, secondo cui "assolutamente essa non deve essere usata come collegamento veicolare _____ - _____ - _____, ancor meno come scorciatoia per la _____ ", poiché "l'unico vero collegamento tra via _____ e via _____ é e deve rimanere via _____ " (cfr. al relativo rapporto dell'aprile 1994, pag. 40, cifra 2.4.5.). E' bensì vero che le vincolanti indicazioni consegnate nel PR non hanno fino ad oggi trovato puntuale esecuzione concreta tramite la posa di adeguata segnaletica od in altro modo per quanto concerne il nucleo della _____. Ma anche prescindendo dall'impostazione pianificatoria del comparto l'ispezione dei luoghi ha permesso di accertare che via _____ (per la parte interessata dagli interventi in discussione) e via _____ servono in primo luogo, rispettivamente si prestano oggettivamente solo a servire quale accesso ai fondi adiacenti. Confermano questo assunto la loro modestissima larghezza combinata con la possibilità, per chi vuol spostarsi all'interno del comune, di far capo in primo luogo ad altre, più ampie e scorrevoli arterie, tali via _____ e via _____. Per via della _____ si aggiunge inoltre la tortuosità del percorso, caratterizzato oltretutto da almeno due strozzature, e la scarsa visibilità lungo la stessa. Per via _____ il fatto che sbocca semplicemente su via _____ e non si presta pertanto ad essere utilizzata quale strada di transito. 4.5. Con le anzidette premesse si impone la conclusione che via _____ e via _____ devono essere considerate alla stregua di opere di urbanizzazione particolare ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LCMI, per cui il loro rifacimento soggiace al prelievo di contributi di miglioria in una percentuale variante tra il 70 % ed il 100% della spesa determinante (art. 7 cpv. 1 LCMI). Dal momento che l'art. 7 cpv. 1 LCMI conferisce a questo scopo all'autorità decidente un potere di apprezzamento, al cui esercizio il Tribunale non può direttamente sostituirsi a motivo del limitato potere di controllo dello stesso (art. 61 PAmM), spetterà pertanto al consiglio comunale di _____ di fissare l'esatta quota di imposizione dei tributi in rassegna muovendosi nei limiti appena indicati. Per adottare una decisione in merito quell'autorità dovrà adeguatamente soppesare, tra i vari elementi influenti a tale scopo, se ed in che misura via _____ e via _____ vengano utilizzati di fatto (e contrariamente quindi agli intendimenti pianificatori) anche per scopi estranei al servizio dei fondi ubicati nel comparto, ma soprattutto per spostamenti tra differenti quartieri del comune, come ad esempio - concretamente - per collegare la località delle _____ (ev. _____ sul territorio di _____) alle scuole comunali, alla chiesa od alla casa per anziani: particolare che né gli atti, né gli accertamenti effettuati dal Tribunale hanno permesso di appurare con sufficiente precisione. Ai fini del presente giudizio, visti il divieto e del resto l'impossibilità per il Tribunale di stabilire la quota esatta di partecipazione dei privati ai costi delle realizzazioni, basta comunque rilevare che la rete stradale in rassegna non può essere configurata quale opera di urbanizzazione generale: di conseguenza non può essere tutelata la scelta di imporre una quota di partecipazione dei proprietari pari al 30% della spesa determinante per un'opera che é volta in primo luogo a servire i fondi edificabili attigui e per la quale deve di principio essere applicata una percentuale minima di imposizione del 70%. 5. Sulla scorta delle considerazioni appena sviluppate il Tribunale accoglie il ricorso. Le risoluzioni impugnate disattendono infatti la distinzione operata all'art. 3 cpv. 2 e 3 LCMI tra opere di urbanizzazione generale ed opere di urbanizzazione particolare e violano pertanto il diritto (art. 61 PAmM). Il gravame non può tuttavia essere accolto totalmente. In effetti, come é stato spiegato sub 4.5., il Tribunale non può procedere direttamente alla fissazione della quota di partecipazione, sostituendosi al legislativo comunale, come chiedono i ricorrenti. Esso deve di conseguenza limitarsi ad annullare la

deliberazione adottata da quest'ultimo organo e la risoluzione governativa che l'ha tutelata. Spetterà quindi al consiglio comunale di chinarsi nuovamente sull'oggetto, dietro corrispondente proposta del municipio. 6. Il Tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di giudizio (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 208, 209, 213 LOC, 1, 3, 4, 6, 7 LCMI, 3, 18, 28, 43, 46, 61 PAmm, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Sono di conseguenza annullate la risoluzione 25 giugno 1997 (n. 3147) del Consiglio di Stato e la deliberazione 24 febbraio 1997 con cui il consiglio comunale di _____ ha fissato al 30% della spesa determinante la quota di imposizione dei contributi di miglioria per le opere di sistemazione stradale e di illuminazione pubblica connesse con la sostituzione delle infrastrutture tecnologiche del comparto _____ / _____ 2. Non si prelevano né tasse, né spese. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.